



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2023, proposto da
*****, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Chessa e Eleonora Barbini,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso
dagli avvocati Caterina Battaglia, Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento:

- della rideterminazione dell'indennità di buonuscita, con l'inclusione nella relativa
base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, del D.L. 21 settembre 1987, n.
387, come convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e
art. 1911, co. 3, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con conseguente
rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa
base di calcolo dei sei scatti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.N.P.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio ha come oggetto l'accertamento in favore del ricorrente del diritto ai benefici economici ex artt. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, come convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e 1911, co. 3, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti.

2. Rappresenta il ricorrente di essersi arruolato nell'Arma dei Carabinieri in data 4.3.1982 e di essere cessato dal servizio, a domanda, in data 31.1.2019 con il grado di Appuntato Scelto con 8 anni nel grado; di avere, alla data di congedo dal servizio, maturato una età anagrafica di anni 55, mesi 10 e giorni 21 e una anzianità contributiva di 39 anni, 7 mesi e 26 giorni di servizio utile ai fini del T.F.S.; di essere titolare di pensione iscrizione nr. 50346002 erogata dalla sede I.N.P.S. di Catanzaro ed elaborata dal Polo Previdenziale dell'Arma dei Carabinieri con sede in Chieti con atto n. CH1032019000359; di avere, come da prospetto di liquidazione del 9.4.2021 atto n. 13938, la sede I.N.P.S. di Chieti calcolato l'importo dovuto al ricorrente per indennità di fine servizio in €65.444,77 netti, di cui la prima rata pari ad €44.692,29, era stata posta in pagamento con mandato del 12.4.2021 n. 9000101827; di essere stata la liquidazione dell'indennità di buonuscita calcolata senza tener conto dei 6 scatti stipendiali ex artt. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, come convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e 1911, co. 3, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

3. Con i motivi del ricorso, rubricati il primo *“a) Sul fondamento normativo della*

richiesta” e il secondo “*b) La giurisprudenza in materia*”, il ricorrente ha dedotto che la legittimazione passiva dell’I.N.P.S. rispetto alle domande proposte in questa sede deriverebbe dal fatto che è l’ente tenuto all’erogazione dell’indennità di buonuscita; che le pretese economiche del ricorrente troverebbero base giuridica nelle disposizioni di cui agli artt. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, come convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e 1911, co. 3, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - in presenza di un militare cessato dal servizio “*a domanda*” con cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile - nonché nella consolidata giurisprudenza amministrativa formatasi in materia.

4. Nel costituirsi l’I.N.P.S. ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione delle pretese economiche azionate ai sensi del secondo comma dell’art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973, sul presupposto che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al TFS coinciderebbe con la data di cessazione dal servizio, nonché il difetto di legittimazione passiva, poiché il TFS non avrebbe potuto che essere liquidato e posto in pagamento in conformità al prospetto di liquidazione, che è atto di competenza esclusiva dell’Amministrazione datore di lavoro; nel merito ha chiesto rigettarsi il ricorso deducendo che, nel caso di specie, essendo cessato il ricorrente dal servizio “*a domanda*” troverebbe applicazione il D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165; che sarebbe maturata la decadenza rispetto alle azionate pretese e che l’estensione del beneficio a favore del ricorrente sarebbe in contrasto con il principio costituzionale della copertura finanziaria.

5. Alla udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Il Collegio ritiene che l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della parte resistente non sia fondata per quanto di ragione.

6.1. L’art. 20 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 stabilisce che: “*Il diritto all’indennità di buonuscita e all’assegno vitalizio non viene meno con la perdita della cittadinanza italiana; il diritto all’assegno vitalizio non si perde per prescrizione. Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa alla indennità di*

buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione.”

6.2. Per giurisprudenza consolidata il termine di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita decorre non già dalla data di cessazione del servizio, bensì dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (*ex multis* Consiglio di Stato, Sez. II, 18 ottobre 2024 n. 8369; Consiglio di Stato, Sez. II, 11 ottobre 2024, n. 8160 - 8162).

6.3. Orbene il Collegio osserva che la prescrizione è un'eccezione in senso proprio e che, quindi, grava sulla parte debitrice l'onere di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del termine prescrizione; nel caso di specie l'I.N.P.S. avrebbe dovuto dare prova della data in cui il ricorrente ha ricevuto l'ultimo ordinativo di pagamento (o il prospetto di liquidazione del TFS).

6.4. E, infatti, la sola emissione dei mandati di pagamento e financo l'accredito delle relative somme non comprova la conoscenza da parte del privato del proprio diritto alla maggiorazione ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 come convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e come modificato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 232, ove non sia accompagnata dall'invio della documentazione all'interessato: non può infatti pretendersi che questi si accorga dell'errore nella liquidazione del TFS sulla sola base dell'importo complessivo accreditato sul conto corrente (*cfr.* Consiglio di Stato, Sez. II, 26 aprile 2024 n. 3807).

6.5. Nel caso di specie l'I.N.P.S. non ha precisato in atti né fornito prova documentale della data di invio o di consegna al ricorrente dell'ultimo ordinativo di pagamento (o del precedente prospetto di liquidazione del TFS), essendosi l'ente limitato a produrre il prospetto di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio del ricorrente (pratica n. 002202100076561): atto di formazione unilaterale che nulla

prova in ordine alla data di esecuzione dei pagamenti e, dunque, quanto alle comunicazioni effettuate nei confronti dell'interessato, difettando la prova dei fatti costitutivi dell'eccepita prescrizione.

7. Parimenti deve ritenersi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla difesa dall'I.N.P.S. dal momento il competente Ente previdenziale è il solo soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita non assumendo rilievo alcuno la circostanza che il prospetto di liquidazione sia un atto di competenza esclusiva dell'Amministrazione datore di lavoro.

7.1. E, infatti, secondo la giurisprudenza del Giudice di appello: *“Per consolidata giurisprudenza, l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231 e sez. VI, 6 settembre 2010 n. 6465, nonché 31 gennaio 2006 n. 329). Il CGARS, con sentenza 28 giugno 2022 n. 770, si è già pronunciato, in merito, rilevando che “la dedotta circostanza che il Ministero dell'economia e delle finanze debba eventualmente partecipare al procedimento amministrativo prodromico alla definizione della buonuscita non incide sulla legittimazione a partecipare, dovendosi gestire all'interno del rapporto di diritto pubblico fra i due enti, connotato dal principio di leale collaborazione, atteso che solo l'Inps rappresenta il soggetto debitore nei confronti degli appellati” (Consiglio di Stato, Sez. II, 21 marzo 2023, n. 2878).*

8. Passando all'esame del merito il Collegio ritiene fondata la domanda proposta dal ricorrente, in conformità dei propri precedenti (tra i più recenti T.A.R. Calabria, Sez. I, 30 dicembre 2025, n. 2216; T.A.R. Calabria, Sez. I, 30 dicembre 2025, n. 2214; T.A.R. Calabria, Sez. I, 30 dicembre 2025, n. 2209; T.A.R. Calabria, Sez. I, 30 dicembre 2025, n. 2208; T.A.R. Calabria, Sez. I, 26 novembre 2025, n. 1974), che si richiamano anche ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., nonché in conformità della giurisprudenza del giudice di secondo grado (*ex multis*, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2025, n. 8344).

8.1. L'art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, come convertito con

modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e modificato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 232, stabilisce al comma 1 che: *“Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto”*; al comma 2 che: *“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”*; al comma 3 che: *“I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991.”*

8.2. L'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 stabilisce al comma 1 che: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito*

dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3”; al comma 2 che: *“Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito”*.

9. Il Collegio ritiene che l’ambito di applicazione soggettivo di cui all’art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 come convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e modificato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 232, comprenda gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate nello stesso articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare.

9.1. E, infatti, secondo il Giudice di appello: ” *i) l’istituto dell’attribuzione di sei scatti è disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza (la disposizione riconosce il beneficio “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”); ii) l’introduzione della disciplina recata dall’art.6-bis del*

d.l. n. 387/1987 si accompagna all'abrogazione delle previsioni di legge che per prime hanno introdotto l'istituto, tra le quali anche l'art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, così come sostituito dall'art. 11 della legge n. 231/1990 (abrogato dall'art. 2268 comma 1 n. 872 del c.o.m); iii) l'art. 1 comma 15-bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379 come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231 ha esteso il beneficio dei sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita "ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati" ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell'ipotesi di cessazione dal servizio a domanda; iv) ritenuto abrogato l'art. 1, comma 15-bis d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l'art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 che ha esteso l'istituto dei sei scatti "anche al personale della Polizia di Stato"; v) quanto all'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all'art. 1, nel senso di disporre l'estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 -di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato- all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell'art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quest'ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987 e perimetra, di conseguenza, la nozione di forze di polizia anche ai fini

dell'applicazione del richiamato art. 6-bis. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui è disposta l'estensione con l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica "al personale dei ruoli della Polizia di Stato" (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all'ordinamento civile e appartenenti all'ordinamento militare; vi) quanto all'ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione contenuta nel citato art. 6 bis d.l. 387/1987 e consistente, da un lato, nel riconoscimento del beneficio al personale che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) e, dall'altro lato, nell'attribuzione dei sei scatti anche "al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile", con la precisazione che "la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990" (comma 2)" (Consiglio di Stato, Sez. II, 15 maggio 2023, n. 4844).

9.2. E ancora: *"L'art. 4 d.lgs. 165/1997 dispone l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l'importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione ("sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]") e al riferimento all'articolo 13 del d.lgs. 503/1992, che riguarda l'importo della pensione. L'art. 4 d.lgs. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia,*

all'attribuzione dei sei scatti contribuiti di cui all'art. 6 bis d.l. 387/1987" (Consiglio di Stato, Sez. II, 20 marzo 2023, n. 2824).

10. Il Collegio ritiene, quindi, che la disposizione di cui all'art. 6 *bis* del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 come convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e modificato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 232, trovi applicazione anche nei confronti del personale dell'Arma dei Carabinieri, e quindi del ricorrente odierno, non costituendo la disciplina di cui all'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 una causa ostativa.

11. Parimenti il Collegio osserva che il dato testuale del comma 2 dell'art. 6-*bis* del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 impone il riconoscimento dei citati sei scatti al personale collocato a riposo dopo i 55 anni di età e con un servizio utile di 35 anni (come l'odierno ricorrente), senza ulteriori limitazioni (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).

12. Né a diverse conclusioni conducono gli assunti difensivi della parte resistente secondo cui la domanda del ricorrente sarebbe sottoposta ad un onere decadenziale dalla disposizione in esame, dovendo la stessa essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.

12.1. La richiamata giurisprudenza del Giudice di appello ha stabilito, infatti, che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo, non avendo, quindi, detto termine natura decadenziale ma costituendo un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.

12.2. A ciò si aggiunga che l'ambiguità della formulazione dell'art. 6-*bis*, comma 2, secondo periodo, osta alla chiarezza ed alla perspicuità dei presupposti determinanti la decadenza (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 gennaio 2023, n. 139; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 193).

13. Il Collegio ritiene, poi, che la disciplina in esame non determina, contrariamente

a quanto sostenuto dall'istituto resistente, un'estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell'età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l'omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell'art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 come convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e come modificato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 232, ha proprio la finalità di evitare disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza.

13.1. Sul punto deve osservarsi che la giurisprudenza costituzionale ha, infatti, costantemente ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. 10 novembre 1980, n. 180 e 25 febbraio 1988, n. 220).

14. In ogni caso la giurisprudenza ha concluso che la disposizione per cui è causa non è in contrasto con il principio costituzionale di copertura finanziaria di cui all'art. 81 Cost.: *“sia perché una norma di copertura finanziaria effettivamente esiste (id est, l'art. 1 del D.L. n. 387 del 1987) sia perché il principio della copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice chiamato a interpretare e applicare la legge in coerenza con il complessivo quadro normativo e ordinamentale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 aprile 2024, n. 1221)”* (T.A.R. Piemonte, 17 aprile 2025, n. 675).

15. In conclusione la fondatezza delle esaminate censure determina l'accoglimento del ricorso, da cui discende l'obbligo per l'ente resistente di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita del ricorrente mediante l'inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.

16. Per la natura delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita nel senso precisato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Nicola Ciconte, Referendario

Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Cristiano De Giovanni

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO